



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1470

Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Indice

1. DDL S. 1470 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1470	4

1. DDL S. 1470 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1470
XVIII Legislatura

Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Iter

9 giugno 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1470

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Francesco Urraro](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 agosto 2019**; annunciato nella seduta n. 144 del 7 agosto 2019.

Classificazione TESEO

IMPOSTE DI REGISTRO

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente il 9 giugno 2020.

Annuncio nella seduta n. 226 del 9 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1470

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1470

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **URRARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019

Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si propone di rimuovere una disparità di trattamento dei cittadini che ha luogo per effetto dell'incerta interpretazione dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ed una notevole incongruenza nella disciplina tributaria dell'imposta di registro sugli atti giudiziari; incongruenza che, allo stato della normativa vigente, rende meno effettiva la tutela dei diritti dei cittadini in fase di esecuzione.

La materia dell'imposta di registro sugli atti giudiziari è regolata dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e, in particolare: dall'articolo 37, dall'articolo 8, Tariffa parte prima e dall'articolo 10 della tabella allegata.

In particolare, ai sensi dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, gli atti giudiziari in materia civile soggetti ad imposta sono:

- 1) gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- 2) i decreti ingiuntivi esecutivi;
- 3) i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- 4) le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere;
- 5) alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.

L'articolo 8 della Tariffa Parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, al comma 1, prevede la soggezione ad imposta di registro degli « Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ».

L'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, infine, prevede che « Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ».

In merito all'articolo 46 summenzionato, si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 48/E del 18 aprile 2011, ha chiarito che il regime di esenzione dallo stesso disciplinato trova applicazione limitatamente alle sentenze ed agli altri provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti. Tuttavia, la Corte di cassazione, con sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014, ebbe modo di contraddire tale interpretazione, affermando il principio che « (...) l'articolo 46 (...) nel suo

significato ampiamente comprensivo (...) si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede euro 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione (...) alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio ».

Nonostante tale chiarimento, tuttavia, permangono diverse interpretazioni da parte degli uffici giudiziari richiedenti la registrazione e, conseguentemente, disparità di trattamento a carico dei cittadini.

Questo è un primo *punctum dolens* che il presente disegno di legge si propone di affrontare.

Il secondo, invece, secondo il parere del proponente, determina effetti sul piano giuridico e sostanziale più distorti: ci si riferisce, in particolare, alle ordinanze di assegnazione che definiscono i procedimenti di espropriazione mobiliare e mobiliare presso terzi, le quali scontano invece l'imposta qualunque sia il valore dell'esecuzione. Per le esecuzioni di modico valore essa è comunque pari almeno all'importo fisso (euro 200, cui si aggiungono le spese di accertamento, pari ad euro 7,50).

Si evidenzia, a tal proposito, che il procedimento di esecuzione civile riveste un'importanza cruciale in riferimento ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, mirando all'attuazione concreta dei diritti sanciti in sede di cognizione, diritti che, in assenza di efficaci strumenti di attuazione, resterebbero lettera morta. Al riguardo, secondo la dottrina prevalente, il diritto alla tutela effettiva, nell'ottica dell'attuazione della decisione giudiziale, trova fondamento anche nel testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 47, ove si sancisce il *droit à un recours effectif*), nonché nell'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ove pure si richiama il *droit à un recours effectif*) e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che discorre di *right to an effective remedy*.

Per esemplificare, se un cittadino ha un credito di 500 euro, intraprendendo un'esecuzione presso terzi - ammettiamo, in ipotesi, fruttuosamente - per effetto dell'articolo 546 codice di procedura civile, egli non potrà che provocare un accantonamento dei crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo in misura superiore ad euro 750. Ciò significa che, al netto dell'imposta di registro che sarà tenuto a sborsare, egli non riuscirà mai a recuperare il proprio credito, dovendo essere soddisfatte prima le spese legali, che saranno peraltro prossime all'intera somma accantonata. Ne consegue che, per tentare il recupero del proprio credito, il medesimo cittadino sarà costretto a procedere a più procedimenti esecutivi concatenati, l'uno iniziato all'esito di quello precedente, ciascuno dei quali determinerà non solo l'impossibilità di soddisfare il credito azionato ma il sorgere di un credito ulteriore relativo alle spese del procedimento esecutivo incapiente, con un meccanismo perverso che riecheggia il paradosso di Achille e la tartaruga: ciò con evidente nocumento dell'effettività della tutela dei diritti, con un proliferare di procedimenti esecutivi che ingolfano ulteriormente le aule di giustizia e con aggravii, in ultima analisi, anche a carico del debitore (che spesso è anche un ente pubblico), sul quale ricadranno a cascata tutti i costi di tale irragionevole meccanismo.

Tutto ciò, va detto, senza considerare quanto sia iniqua la tassazione in misura così elevata (euro 200 di base) su atti giudiziari di modesto valore.

Ne consegue che, per siffatti « piccoli » importi (che non sono piccoli per la stragrande maggioranza di cittadini e per le fasce deboli), in base alla normativa vigente, la tutela esecutiva non è effettiva.

Si sottolinea, peraltro, che il legislatore aveva già avvertito la necessità di modulare l'entità delle spese di giustizia nei procedimenti di esecutivi, fissando un importo ridotto (attualmente di euro 43) per il contributo unificato nei giudizi esecutivi di valore sino ad euro 2.500 rispetto a quello previsto, in linea generale, di euro 139.

La modifica normativa proposta in materia di provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione mira ad allineare il valore minimo ai fini di tassabilità dell'atto giudiziario a quello previsto per il contributo unificato (euro 2.500), anche perché appare congruo supporre che un giudizio di cognizione, di valore originario seppur inferiore ad euro 1.033, si concluda con una pronuncia che implica un processo esecutivo di siffatto valore in relazione alle presumibili spese di soccombenza ed a quelle occorrenti nella fase pre-esecutiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'alinea è sostituito dal seguente:

« *I.* Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili, in ogni grado, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, il cui valore ecceda la somma di euro 1.033,00, nonché i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, il cui valore non sia inferiore alla somma di euro 2.500,00: ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 1 quantificati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

